



Medienmitteilung – Communiqué de presse – Comunicato stampa – Press Release

San Gallo, 13 aprile 2016

Sentenza B-3797/2015 del 13 aprile 2016

Acquisti pubblici: neutralità concorrenziale in presenza di enti pubblici tra gli offerenti

Se un ente pubblico presenta un'offerta in cui espone un importante onere per il capoprogetto generale come prestazione propria senza conteggiare i corrispondenti costi, l'autorità aggiudicatrice è tenuta, prima di aggiudicare la commessa, a verificare se sussistono fatti che potrebbero costituire un motivo di esclusione.

Nel gennaio 2015 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha messo a concorso una commessa di servizi per le analisi annue dell'offerta online della SRG SSR nel periodo 2015-2019. Nel maggio 2015 l'UFCOM ha aggiudicato la commessa all'Istituto di pubblicistica e ricerche sui media dell'Università di Zurigo (IPMZ). La Publicom SA, secondo offerente, ha impugnato l'aggiudicazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale adducendo che l'Università di Zurigo aveva presentato un'offerta sottocosto. In particolare, l'onere del capoprogetto non sarebbe stato fatturato, pur essendo stato incluso nella stima delle ore di lavoro. Una simile offerta avrebbe potuto essere presentata dall'Università di Zurigo soltanto grazie a sovvenzioni trasversali e pertanto sarebbe inammissibile.

Dopo aver deliberato pubblicamente, il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso. La causa è rinviata all'UFCOM affinché appuri se l'Università di Zurigo deve essere esclusa per violazione dei principi in materia di appalti o di diritti costituzionali economici.

Benché rappresenti un caso singolare, il fatto che un ente pubblico partecipi a una procedura di aggiudicazione e ottenga l'appalto della commessa è comunque ammissibile. Dal momento che l'attività dello Stato deve rispettare il principio della neutralità concorrenziale, nella fattispecie l'autorità aggiudicatrice è tenuta a verificare l'offerta presentata dall'Università di Zurigo per stabilire se la mancata indicazione dei costi per il capoprogetto generale abbia una spiegazione plausibile o se eventualmente si debba supporre l'esistenza di un'offerta sottocosto resa possibile da sovvenzioni trasversali.

La motivazione scritta seguirà in un secondo tempo, dopodiché la sentenza potrà essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione

+41 (0)58 705 29 86 / +41 (0)79 619 04 83

medien@bvger.admin.ch